



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



AEIT FEDERAZIONE
ITALIANA di
Elettrotecnica, Elettronica, Automazione,
Informatica e Telecomunicazioni



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Proposta di provvedimento normativo in attuazione dell'art. 9, comma 2, della legge quadro n.36/20011 relativo ai piani di risanamento degli elettrodotti

Lorenzo Lombardi

**Responsabile della Sezione Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ricercatore ENEA**



ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 4. - Funzioni dello Stato

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

- a) alla **determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità**, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2);
- b) alla **promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica**, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un **programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale**, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 4. - Funzioni dello Stato

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



AELIT FEDERAZIONE
ITALIANA di
Elettrotecnica, Elettronica, Automazione,
Informatica e Telecomunicazioni

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 4. - Funzioni dello Stato

- f) alla **realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti** ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, **al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;**
- g) alla **definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;**
- h) alla **determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;** all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 4. - Funzioni dello Stato

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 9 Piani di risanamento

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del ((decreto di cui all'articolo 4, comma 4)), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 9 Piani di risanamento

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), **in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



FEDERAZIONE
ITALIANA di
Elettrotecnica, Elettronica, Automazione,
Informatica e Telecomunicazioni.

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 9 Piani di risanamento

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. **Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti,** come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. **L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas,** ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, **determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 9 Piani di risanamento

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 9 Piani di risanamento

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

Art. 3 (Definizioni) Comma 1

e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia,

l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti

**Lo schema di Decreto è stato elaborato in stretta collaborazione con
l'ISPRA**

Articolo 1 (*Campo di applicazione*)

Le disposizioni del presente decreto fissano i criteri per l'elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), e comma 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Criteria di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti

Articolo 2 (*Definizioni*)

1. Il piano di risanamento deve descrivere gli interventi che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione ed i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità, stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003 di cui alle premesse; il progetto deve contenere la descrizione delle soluzioni tecniche da adottare per raggiungere i suddetti obiettivi e, comunque, i valori di campo più bassi, tenendo presenti le condizioni territoriali, urbanistiche, abitative, ambientali e i relativi vincoli.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si assumono le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed all'allegato A del DPCM 8 luglio 2003.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Criteria di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti

Articolo 3 (*Piani di risanamento*)

1. I piani di risanamento sono presentati dai gestori degli elettrodotti nel caso in cui non risultino rispettati i limiti di esposizione di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, nel caso di esposizione non occasionale e nel caso in cui non risultino rispettati i valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2, del citato D.P.C.M. in prossimità delle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere.

2. Se l'intervento di risanamento dell'elettrodotto comporta una modifica del progetto originario assoggettabile alle procedure di valutazione di impatto ambientale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e ferma restando l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili secondo l'art. 6 del presente decreto, deve essere rispettato il valore di induzione magnetica e le modalità di determinazione di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



AEIT FEDERAZIONE
ITALIANA di
Elettrotecnica, Elettronica, Automazione
Informatica e Telecomunicazioni

Criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti

Articolo 3 (*Piani di risanamento*)

3. L'obiettivo di qualità deve essere rispettato anche nei casi in cui il risanamento comporta la rilocalizzazione di stazioni, sottostazioni o cabine di trasformazione rientranti nella definizione di elettrodotto di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

4. Le proposte dei piani di risanamento degli elettrodotti di competenza devono essere presentate nei modi previsti dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2001, n.36, con decorrenza dall'emanazione di entrambi i decreti previsti dal medesimo articolo, concernenti sia la definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sia la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'art. 4, comma 4 ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) della stessa legge.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Criteria di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti

Articolo 3 (*Piani di risanamento*)

5. Le proposte dei piani di risanamento sono presentate in formato sia cartaceo che digitale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, ovvero con tensione non superiore a 150 kV purché appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale ed alle Regioni per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV e non appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti

Articolo 3 (*Piani di risanamento*)

6. Le proposte dei piani di risanamento sono formate da due distinti documenti, da inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle Regioni competenti:

- il primo documento contiene la descrizione degli specifici criteri adottati, delle priorità, delle criticità, ed i prospetti economici riassuntivi dei costi da sostenere ed è da inviare entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto;
- il secondo documento, da inviare entro i successivi sei mesi, contiene l'elenco degli interventi da effettuare, individuati con i criteri di cui al precedente comma 1, ed il programma cronologico di presentazione delle domande di autorizzazione di tali interventi, formulato sulle base delle priorità di cui all'art.5 del presente decreto; per ognuno di tali interventi dovranno essere specificati la tipologia, i costi e le procedure autorizzative da intraprendere. **Il suddetto elenco è formulato tenendo conto degli obblighi assegnati ai gestori dalla normativa vigente, per garantire la sicurezza, l'affidabilità, e la continuità del servizio elettrico**, nonché in conformità del programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico che Terna, con cadenza annuale, deve presentare, per l'approvazione, al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art.1-quinquies, comma 9 del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290.



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



AEIT FEDERAZIONE
ITALIANA di
Elettrotecnica, Elettronica, Automazione
Informatica e Telecomunicazioni

Criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti

Articolo 3 (*Piani di risanamento*)

7. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, **trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, i piani di risanamento da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono proposti dalle Regioni competenti entro i successivi tre mesi.**

8. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, **trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, i piani di risanamento da presentare alla Regione sono adottati dalle Regioni competenti entro i successivi tre mesi.**

9. La documentazione sostitutiva dei piani di risanamento di cui ai commi 7 ed 8 deve essere prodotta con gli stessi criteri e modalità di cui ai commi precedenti.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Criteria di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti

Articolo 3 (*Piani di risanamento*)

10. **Per le proposte di piani di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore ai 150 kV è richiesto il parere del Comandante militare territoriale**, ai sensi dell'art. 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 440 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

11. Copia della documentazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore ai 150 kV ovvero con tensione non superiore a 150 kV purché appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale, limitatamente agli interventi proposti per ridurre le esposizioni ai campi elettromagnetici, alle relazioni tecnico-descrittive di calcolo e valutazione del campo elettromagnetico, paesaggistica, alle corografie e planimetrie del tracciato e relative ai recettori sensibili individuati, è inviata dai soggetti gestori anche al Ministero della salute, per le eventuali osservazioni di propria competenza.



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



AIEA FEDERAZIONE
ITALIANA di
Elettrotecnica, Elettronica, Automazione,
Informatica e Telecomunicazioni

Criteria di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti

Articolo 4 (*Piani di risanamento interessanti più Regioni*)

- 1. Per gli interventi di risanamento che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, sono di competenza regionale ed interessano il territorio di più Regioni, la relativa proposta di risanamento deve essere presentata a tutte le Regioni interessate, le quali provvedono d'intesa ai fini della successiva approvazione del piano di risanamento.**
- 2. Nel caso di inerzia o inadempienza dei gestori di cui all'art. 3, comma 8, qualora un intervento di risanamento, soggetto a competenza regionale, interessa il territorio di più Regioni, il piano di risanamento che contiene il relativo progetto è adottato d'intesa delle regioni interessate.**
- 3. Nel caso di inerzia o inadempienza dei gestori di cui all'art. 3, comma 7, qualora un intervento di risanamento interessi il territorio di più Regioni, il piano di risanamento che contiene il relativo progetto è presentato d'intesa dalle Regioni interessate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti

Articolo 5 (*Priorità di intervento*)

1. Nella formulazione dei piani di risanamento, come indicato dall'art. 9, comma 2 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferma restando la necessità di garantire la sicurezza, l'affidabilità e la continuità del servizio elettrico, **sono considerate prioritarie le situazioni:**

- **in cui si verificano i maggiori superamenti dei valori di attenzione di cui all'art.3, comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, con particolare riguardo alla popolazione infantile;**
- **in cui si manifestano più violazioni di campo elettrico e/o magnetico per ciascun elettrodotto, privilegiando quelle ove le violazioni risultano maggiormente concentrate in una medesima area.**

Nelle situazioni che risultino equivalenti alla luce delle suddette priorità sono, comunque, privilegiate quelle che già rientravano nel quadro dei risanamenti previsti dalla previgente normativa di cui all'art. 9, comma 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. I gestori, nell'applicazione delle priorità di cui al comma 1, tengono altresì conto delle eventuali correlazioni degli interventi di risanamento sugli elettrodotti con gli interventi di modifica e sviluppo della rete previsti nei propri piani e programmi. A tal fine questi ultimi debbono essere realizzati prioritariamente.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti

Articolo 6 (*Individuazione delle migliori tecnologie disponibili*)

1. **Nella realizzazione degli interventi di risanamento**, in accordo con l'art. 4, comma 1, lettera d) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, **i proprietari degli elettrodotti, o coloro che ne abbiano la disponibilità adottano le migliori tecnologie disponibili** in considerazione delle implicazioni di carattere economico ed impiantistico, privilegiando le soluzioni che a parità di efficacia del risanamento comportano un minor impatto sull'affidabilità, sulla sicurezza e la continuità del sistema elettrico.

L'ISPRA, attraverso convenzioni con il MATTM derivanti dalla legge quadro n.36/2001, ha condotto studi anche in merito alle tecnologie di mitigazione degli effetti dei campi elettromagnetici generati dalle diverse sorgenti



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti

Articolo 7 (*Partecipazione e avvio del procedimento*)

1. Contestualmente alla presentazione delle proposte dei piani di risanamento contenenti l'elenco degli interventi da realizzare, **i gestori provvedono a comunicare al pubblico l'avvenuta trasmissione delle stesse proposte alle Amministrazioni competenti per l'approvazione mediante la pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale o regionale**, secondo le rispettive competenze, in cui sono precisate le modalità di accesso ai fini della pubblica consultazione; nella suddetta pubblicazione sono indicati anche i siti web delle Amministrazioni competenti su cui è possibile la visione della proposta di piano di risanamento, secondo le relative procedure e modalità di accesso.

2. Chiunque è interessato può esprimere, entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso, pareri e osservazioni in forma scritta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o alla Regione competente per territorio; dette osservazioni e pareri sono valutati e conservati agli atti dall'Amministrazione precedente.

3. L'avvio del procedimento di approvazione dei piani di risanamento decorre dalla data di pubblicazione di cui al comma 1.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti

Articolo 8 (*Aggiornamento e integrazione dei piani di risanamento*)

1. Con gli stessi criteri adottati per i piani di risanamento e allo scopo di garantire la sicurezza, l'affidabilità e la continuità del servizio elettrico, i gestori possono richiedere **l'aggiornamento dei piani di risanamento e del relativo programma temporale, qualora ciò si renda necessario a seguito di mutate condizioni di esercizio e di mutati assetti di rete**; i gestori provvedono a formulare e comunicare gli eventuali aggiornamenti al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare o alle Regioni in relazione alle rispettive competenze.

2. **L'aggiornamento del piano consiste nella revisione del programma cronologico o nell'inclusione nel piano degli elettrodotti per i quali venga rilevato, dagli organi di controllo, il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione ovvero nell'esclusione di quegli elettrodotti ove non ricorrano più le condizioni di violazione dei limiti precedentemente citati per un periodo di almeno due anni consecutivi.**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Convegno

**Stato dell'arte della normativa ambientale sui
campi elettromagnetici**

19 aprile 2012



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Criteria di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti

Articolo 8 (*Aggiornamento e integrazione dei piani di risanamento*)

3. Gli elettrodotti esclusi dal piano di risanamento ai sensi del comma precedente sono reinseriti nel piano in caso di nuova rilevazione del superamento dei limiti.

4. Gli aggiornamenti tengono conto delle effettive condizioni di realizzabilità degli interventi, garantendo la sicurezza, l'affidabilità e la continuità del servizio elettrico e sono approvati con le medesime procedure e dalle medesime autorità competenti all'approvazione dei piani di risanamento.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

In esito alle procedure di concertazione sullo schema di decreto di che trattasi, si rappresenta quanto segue.

Nonostante i numerosi solleciti posti in essere, anche per le vie brevi, alle Amministrazioni interessate, si deve registrare che hanno fornito il proprio assenso:

Ministero dell'economia e delle finanze	Parere favorevole	ACG/AMB/37/8844 del 24.6.2010
Ministero della difesa	Parere favorevole con osservazioni	8/40069 del 08.9.2010
Ministero della salute	Parere favorevole con osservazioni	100.1/3359-G/3201 del 01.9.2010
Ministero dell'interno	Parere favorevole	1621568/L201000822 del 30.9.2010
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Parere favorevole	UR/565/24 del 19.4.2011



Non hanno fornito riscontro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero per i beni e le attività culturali.

Alla luce delle osservazioni ad oggi pervenute, lo scrivente Ufficio ha predisposto l'allegato nuovo schema di decreto nel quale sono stati inseriti gli emendamenti proposti dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute ed apportate alcune correzioni di drafting.